Al momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto.

In tali situazioni si compra secondo la formula ricorrente, "per sé o per persona da nominare", evitando così di dover fare un secondo passaggio di proprietà.

La nomina del contraente deve essere fatta nel termine stabilito nel contratto o, in mancanza, entro tre giorni; deve poi essere accompagnata dalla accettazione del terzo.

La persona nominata e accettante acquista i diritti e assume le obbligazioni contrattuali con effetto retroattivo, dalla data del contratto.

In mancanza di nomina o di accettazione, il contratto produce effetti tra i contraenti originari.

È possibile stipulare anche contratti a favore di un terzo: in questi casi c'è deroga al principio generale della inefficacia del contratto rispetto ai terzi; tale eccezione si giustifica per il fatto che, in questo caso, il terzo non assume obbligazioni, ma solo acquista diritti.

Le parti del contratto sono qui lo stipulante, che è colui che contratta a favore di un terzo, e il promittente, che è colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo.

Qui, differenza che nel contratto per persona da nominare, non occorre l'accettazione del terzo: questi acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore.

È però possibile che il terzo dichiari di non voler profittare della stipulazione a suo favore, in tali casi la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto.

Occorre quindi che lo stipulante abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo, ciò deriva dal requisito della causa: questo suo interesse può essere di natura patrimoniale e derivare da un preesistente rapporto tra i due (rapporto di provvista); per esempio deriva dal fatto che lo stipulante è debitore del terzo.

Tale interesse però può anche avere natura non patrimoniale senza che presupponga un preesistente rapporto di provvisto tra lui e il terzo